



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 22834 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della V Commissione
Consiliare Permanente

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “ Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione in ciascuna USL del servizio per la tutela della salute mentale)” Reg. Gen. n. 489

Ad iniziativa dei consiglieri Ugo De Flaviis e Giuseppe Russo

Depositata in data 19 novembre 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei termini previsti dal Regolamento

Napoli, 27 NOV. 2013

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1983 N. 1”

Ad iniziativa dei Consiglieri Ugo de Flaviis e Giuseppe Russo

ATTIVITA' LEGGE
REG. REN. N. 489



Consiglio Regionale della Campania

REGIONE CAMPANIA
RE. GEN. N. 489

ARTICOLO 1

1. All'art. 4, dopo il comma 7, vengono aggiunti i seguenti commi:

I comuni provvedono, entro 120 giorni dall'applicazione della presente legge, all'approvazione di piani comunali riguardanti l'integrazione delle attività socio-sanitarie nel campo della salute mentale, destinando, allo scopo, quote adeguate dei bilanci dei comuni in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 229.

La Regione, attraverso la Consulta Regionale per la Salute Mentale di cui all'art. 2, provvede al coordinamento delle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'attuazione delle normative nazionali e regionali in materia, nonché agli adempimenti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal D. Lgs. N. 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la regolamentazione delle strutture pubbliche private e del privato sociale per l'accesso all'accreditamento.

La competente struttura regionale, previo parere vincolante favorevole della Consulta Regionale per la Salute Mentale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve provvedere a predisporre un disegno di legge organico integrato con il "Progetto obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998/2000". Detto disegno di legge dovrà, inoltre, provvedere sull'attuazione :

- a) del trattamento sanitario obbligatorio in sedi diverse dal servizio di prevenzione diagnosi e cura così come previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 1/1983;
- b) della legge n. 391/1991 in riferimento alle cooperative sociali al fine di regolamentare la qualità degli interventi e le modalità di affidamento dei servizi;
- c) della tutela della salute mentale in età evolutiva, in ossequio a quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 1/1983.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 2

All'art. 4 della legge vengono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 4 bis(Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale)

1. Presso l'Assessorato competente in materia di sanità, è istituita la Consulta regionale per la salute mentale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale.

Art. 4 ter (Composizione della Consulta)

1. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni senza fine di lucro, che operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e promozione, degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti, delle società scientifiche che operano in materia di salute mentale, più rappresentativi a livello regionale. In particolare, la Consulta è composta da:

- a) 5 rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari;
- b) 2 rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti;
- c) 3 rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;
- d) 3 rappresentanti designati dalle società scientifiche;
- e) 3 esperti designati dal Consiglio tra gli operatori del settore

2. Sono invitati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, i dirigenti responsabili dei dipartimenti di salute mentale delle AA.SS.LL. della Regione. Possono essere, altresì, invitati, in relazione a specifici argomenti, i rappresentanti degli operatori e dei servizi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4 quater (Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. I rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 4 ter, designati con le modalità di cui al comma 2, vengono rinnovati ogni tre anni.
2. Al fine della costituzione della Consulta, le associazioni, le società scientifiche e gli organismi di cui all'articolo 4 ter effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione regionale. Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute purché sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 4 ter e fatte comunque salve le successive integrazioni.
3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di salute mentale.
4. La Consulta si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione.
5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
6. La Regione, tramite l'assessorato competente in materia di sanità, promuove le iniziative necessarie a garantire il regolare funzionamento della Consulta.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4 quinquies (Compiti della Consulta)

1. La Consulta, in collaborazione con l'assessorato competente in materia di sanità, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) promuove la partecipazione attiva delle persone con sofferenza mentale alla vita della collettività ed il riconoscimento dei loro diritti;
- b) formula proposte per la realizzazione di interventi in favore delle persone con sofferenza mentale, finalizzati, in particolare, a favorirne l'integrazione sociale;
- c) promuove iniziative per la corretta applicazione delle norme che prevedono il superamento e la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici;
- d) collabora con l'amministrazione regionale per il monitoraggio sulle strutture psichiatriche, pubbliche e private, esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso ed al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura nonché alle attività svolte anche ai livelli assistenziali, qualitativi e quantitativi, forniti dalle stesse, relazionandone all'Assessore competente e annualmente alla Commissione Sanità;
- e) promuove, nel pieno rispetto della dignità della persona e nella garanzia del diritto di cittadinanza, iniziative per rimuovere situazioni di particolare gravità, richiedendo, se necessario, atti o relazioni scritte in merito alle disfunzioni segnalate;
- f) propone, anche in collaborazione con i dipartimenti di salute mentale delle AA.SS.LL., azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza in favore delle persone con sofferenza mentale;
- g) esprime il parere vincolante di cui all'art. 1 comma 1.

Art. 4 sexies(Disposizione finanziaria)

1. Per lo svolgimento delle attività della Consulta è istituito, nell'ambito dell'UPB _____, un apposito capitolo denominato: "Spese per il funzionamento della Consulta regionale per la salute mentale", con uno stanziamento, relativamente all'anno 2014, di 20 mila euro, somma incorporata dalla maggiore somma relativa al capitolo di cui all'art. 24 della legge regionale n. 1/1983.



ARTICOLO 3

1. All' art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1983, n.1, sono aggiunti i seguenti commi:

1. Al fine di garantire la prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psichico nell'ambito territoriale delle AA.SS.LL., i Comuni, ai sensi dell'art.15 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 - recante "Disposizioni per la formazione annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)"- sono tenuti a concedere alle Aziende Sanitarie Locali, su specifica richiesta di queste ultime, la disponibilità di locali, a titolo di comodato d'uso gratuito, da adibire alle attività sanitarie di cui alla presente legge, finalizzate agli interventi per il coinvolgimento e sostegno alle famiglie nonché all'attuazione dei piani terapeutico-riabilitativi per gli utenti.
2. La disponibilità degli immobili di cui al comma che precede, può essere destinata:
 - a) all'area di assistenza semiresidenziale per prestazioni diagnostiche e terapeutico-riabilitative a breve e medio termine (day hospital), mediante strutture esterne all'ospedale, collegate con il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) competente per territorio, dotate di adeguati spazi, delle attrezzature e del personale necessari, questi ultimi messi a disposizione dalle Aziende sanitarie locali con invarianza di spesa;
 - b) a Centro Diurno, gestito dal D.S.M., quale struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative, collocata nel contesto territoriale, dotata di propria equipe individuata tra il personale delle AA.SS.LL. munito dei necessari requisiti professionali di competenza e di esperienza, eventualmente integrata da operatori di organizzazioni di volontariato;
 - c) a Strutture Residenziali, gestite dal D.S.M. con risorse di mezzi e di personale in essere, quali strutture extra-ospedaliere nelle quali si svolge una parte del programma terapeutico riabilitativo e socio riabilitativo per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, con lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, all'interno di specifiche attività riabilitative.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

I Consiglieri

On. *[Handwritten Signature]*

On. Giuseppe Russo

[Handwritten Signature]



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge vuole essere un primo step di riordino del sistema della “salute mentale” a livello regionale a distanza di un trentennio dall’entrata in vigore della normativa di riferimento regionale.

Essa prevede un maggiore coinvolgimento dei Comuni sia in materia di programmazione sia attraverso la effettiva messa a disposizione di compendi immobiliari dedicati all’attività sanitaria di tutela della salute mentale.

Si è voluto, inoltre, dare uno specifico impulso ai competenti uffici regionali affinché si provveda ad ottemperare ad adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale stessa, allo stato rimasti inattuati.

Infine, con l’istituzione della Consulta regionale per la salute mentale, si è inteso creare un organismo che costituisca un punto di raccordo tra le “voci” di qualificati portatori d’interesse e le istituzioni, al fine di assicurare una funzione consultiva per tutte le articolazioni regionali di competenza.



Consiglio Regionale della Campania

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

La proposta di legge non prevede maggiori e diversi oneri aggiuntivi per la finanza regionale.